

EVOLUZIONE DI UNA STRUTTURA GIUDIZIARIA IN ETA' MODERNA: IL TRIBUNALE D'APPELLO DEL "MAGISTRATO" DI CAPODISTRIA TRA XVI E XVIII SECOLO

Rolan MARINO

laureato in storia, IT-34015 Muggia, P.O.Box 2480

SINTESI

Nel corso di due secoli la struttura giudiziaria del "Magistrato" di Capodistria, istituita nel 1584 dalla Serenissima con funzioni di "Corte d'appello" per tutta l'Istria veneta, si evolve e assume caratteristiche diverse. E' soprattutto intorno agli anni '30 del XVII secolo che si accentuerà il controllo amministrativo sull'intera Provincia istriana, svuotando di fatto degli ultimi residui di potere autonomo i Rettori dei piccoli centri urbani e si rafforzerà il ruolo di Capodistria, e del suo Podestà, quale centro effettivo della vita politico-istituzionale di tutto il territorio istriano.

Nell'agosto del 1584 venne istituito, con delibera del Senato veneziano, il cosiddetto Magistrato, una struttura giudiziaria con sede a Capodistria, formata dal Podestà e Capitano di quella città e da due Consiglieri, nobili veneziani, con funzioni di Tribunale d'appello per tutto il territorio dell'Istria veneta.¹

Non furono poche le difficoltà incontrate nel corso dei decenni dalla nuova magistratura nel far accogliere ai podestà minori della penisola, ora sempre più soggetti all'autorità del rettore di Capodistria, le novità che la nuova procedura aveva determinato.

Contrariamente alla prassi precedente che prevedeva sempre il ricorso in appello direttamente alle magistrature veneziane degli Auditori e Avogadori, ora la seconda istanza veniva delegata alla discussione e decisione del Magistrato e questo sia nel "civile" con sentenza sino alla pena di ducati 50, sia nel "criminale" per qualsiasi pena.

¹ Leggi statutarie per il buon governo della Provincia dell'Istria raccolte e stampate sotto il Reggimento dell'Ill.mo signor Lorenzo Paruta, s.l., 1757, libro secondo.

Ma ancora a metà '700, persistevano le antiche consuetudini e non era cambiato affatto l'atteggiamento testardo dei rettori minori della Provincia. Essi continuavano ad accettare il ricorso in appello dei condannati in prima istanza che prontamente inviavano alle magistrature veneziane, *"offendendo con ciò il volere del Principe"*.

Con una risoluzione del 1756 il Magistrato di Capodistria era costretto ad ingungere ai cancellieri dei rettori, incaricati di espletare le procedure di rito, *"a non dover per l'avvenire accettare, o ricevere, sotto qual si voglia colore, o pretesto, lettere d'appellazione firmate e provenienti d'altro magistrato, che non fossero rilasciate dal Nostro a cui sono devolute per statutaria legge"*.²

Era infatti una prassi dura a morire quella di appellarsi direttamente a Venezia senza seguire doverosamente la procedura corrente: Matteo Biasich di Cittanova, ad esempio, il 18 giugno 1753 si appellava alla magistratura veneziana degli Auditori Novi contro una sentenza che lo aveva visto perdente nei confronti di Antonio e Giacomo Rigo.

Immediatamente naturalmente le proteste di Capodistria che intimò al Podestà di Cittanova di *"commettere a codesto Suo Cancelliere il non dover rilasciare le risposte"* dell'appello.³ Si era creata una qualche tensione con Venezia: l'Auditore Lorenzo Orio, minacciava a sua volta il cancelliere di Cittanova di citarlo alla Quarantia Civil Nova, in caso di inobbedienza al sollecito di *"rilasciare le risposte"*.⁴

Occorse qualche tempo perchè si potesse giungere a capo della diatriba, ma poi alla fine, nel marzo 1756, la procedura corretta venne ristabilita e Mattio Biasich *"volontariamente rimuove le appellazioni 18 giugno 1753 interposte al Magistrato Ecc.mo dell'Auditor Novo in Venezia in causa col Signor Antonio Rigo di Cittanova per l'effetto di riconoscere l'Autorità di questo Ecc.mo Magistrato in Provincia, dichiarandole nulle e di niun valore, tanto quanto annotate non fossero"*.⁵

Certo è che gli sforzi della Serenissima per vedere applicate le regole stabilite dalle nuove procedure d'appello partono da lontano, immediatamente dopo l'approvazione della delibera d'istituzione del Magistrato.

Fin da subito i rettori minori non accettarono volentieri la nuova prassi che evidentemente li privava di un notevole potere d'interdizione nei confronti dei sudditi: si sentivano sminuiti nella loro autorità e nel loro prestigio.

Con una lettera al Senato della Repubblica del 29 luglio 1586 il podestà di Muggia si lamentava perchè gli si era presentato *"un official mandato dall'Ecc.mo Regg.to di Capo d'Istria a citar alcuni cittadini et abitanti nella terra di Muggia senza che direttive a me Podestà di quel luoco et senza dimandarsi licentia o dirmi una*

2 *Leggi statutarie...*, libro secondo, p. 87.

3 *Ibidem*, p. 76.

4 *Ibidem*, p. 77.

5 *Ibidem*, p. 80.

parola".⁶ La cosa evidentemente gli era parsa intollerabile a tal punto da fargli prendere la decisione di "proclamar il detto ufficiale" soprattutto come confesserà più avanti "per non lasciarlo passar in esempio". Così si era meravigliato alquanto quando il Podestà e Capitano di Capodistria, forte delle nuove prerogative, gli ingiungeva di "annullar et retrattar esso proclama". Alquanto contrariato, il rettore muggesano non solo ribadiva il proclama, ma quando veniva a sapere che quel pubblico ufficiale pretendeva ora, giustamente d'interporre appello a Capodistria, protestava animosamente non sembrandogli "ragionevole per li predetti et altri rispetti" e chiedeva a Venezia, infine, almeno di delegare la questione ad altra magistratura "trattandosi dell'interesse et giurisdizione di quell'istesso reggimento di Capodistria".⁷

Ma al di là di piccole scaramucce e sottili distinguo, in realtà era una vera e propria lotta quella che la Serenissima avrebbe condotto nei confronti dei rettori istriani i più recalcitranti.

Nel 1598 il Rettore Francesco Sagredo, nella relazione presentata alla fine della sua permanenza a Capodistria, dava un quadro quanto mai esplicito dei primi quindici anni di applicazione della riforma. Scriveva infatti: agli inizi "parve che li rettori non volessero obedir, fussero un poco ingordi nelle loro condanne, et i populi corressero a furia all'appellatione".⁸

Certo il suo ruolo di Rettore a Capodistria ma allo stesso tempo di magistrato d'appello doveva essere alquanto scomodo: così era costretto ad affermare che "se pur occorre che sù qualcheduno Rettore, che habbi il cervello un poco gagliardo e che non vogli obedire, si va ora con le admonitioni e ora con li mezzi procurandone l'obedienza, et però s'avviene che questi tali cerchino con le sue lettere dar ad intendere il falso alla Serenità Vostra, le piacerà non prestarli orecchie sicure che da quel magistrato viene sempre proceduto con ogni destrezza possibile".⁹

Ben presto i problemi investirono lo stesso funzionamento della nuova magistratura. Nella relazione del Podestà e Capitano Marin Gradenigo, del 1608, si metteva in luce come spesso i Consiglieri erano impossibilitati ad espletare le loro funzioni a Capodistria perchè inviati al governo di altre località, a sostituire i rettori deceduti "si com'è occorso sotto il mio reggimento che il magistrato non è quasi mai stato intiero, perchè tra Isola, Umago e Portole detti Sign. i Consiglieri sono stati più di un anno, quando uno e quando l'altro, assenti con molto rammarico e danno delli poveri sudditi".¹⁰ Ma il Rettore Gradenigo evidenziava un

6 Archivio di Stato di Venezia (ASV), Collegio. Risposte di fuori, f. 340 (anno 1586).

7 Ibidem.

8 Relazioni dei Podestà..., Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria (AMSI), 7, (1891), pp. 108-109.

9 Ibidem.

10 Ibidem, pp. 148-149.

altro aspetto: "nasce anco quest'altro disordine che le sententie fatte da essi Consiglieri nelli lochi dove vanno non possono essere vedute nè espedito in appellatione, come quelle delli rettori ordinari, per essere fatte da uno dell'istesso Magistrato, cosa che al sicuro ha bisogno di regulatione".¹¹

Non si arriverà ad una precisa regolamentazione della questione ma un caso simile, che aveva coinvolto nel 1625 la podestaria di Dignano, era stato risolto da un decreto del Senato veneziano: si era stabilito che sarebbe stato il capitano e Podestà di Capodistria a sostituire per quella volta "le sentenze ed atti del Podestà di Dignano".¹²

Nel corso del tempo aumentarono anche le esigenze economiche dei Consiglieri, tanto che era diventato sempre più difficile trovare nobiluomini autorevoli e preparati che fossero disponibili a trasferirsi in Istria per quell'incarico. Come dichiarava il rettore Zuanne Minotto nella sua relazione del 1613: "è bene il conservar detto Magistrato per essere la giustitia il vero fondamento di questo Imperio, et a conservarlo è necessario accrescer salario al Podestà et consiglieri acciò vadino a quel Reggimento soggetti di più età et più titolo, che saranno anco più stimati dalli rettori dell'Istria, e ora sono poco ubbidienti, altramente dubito che presto non si troverà chi voglia Podestà in Capo d'Istria".¹³

Venezia, o almeno una parte del suo ceto di governo, non sembrava essere insensibile a queste giuste richieste di intervento. Per due volte in Senato, nel corso del 1627, si era cercata una soluzione ai problemi di funzionamento della nuova magistratura: in effetti era passata a grande maggioranza una proposta di delibera che avrebbe dovuto rafforzare l'autorità e il potere del Magistrato di Capodistria.¹⁴ Ma sia la prima deliberazione del 13 febbraio che quella successiva del 10 agosto non venivano ratificate dal Maggior Consiglio.

In particolare la delibera presa in Pregadi il 13 febbraio ammetteva l'importanza della scelta degli uomini da inviare a reggere il Magistrato: si auspicava che vi fosse "ordine di eleggersi gentiluomini di approvata virtù et isperienza nel governo de popoli"¹⁵ e che evidentemente venisse accresciuto in maniera adeguata il salario sia del Podestà e Capitano di Capodistria che dei Consiglieri.

Ma dovranno passare quasi dieci anni prima che si giungesse in effetti ad aumentare gli onorari del Magistrato: con parte del Maggior Consiglio, il 18 maggio 1636, finalmente si prendeva atto delle difficoltà economiche in cui continuava a dibattersi la nuova magistratura. Ai Consiglieri il salario veniva portato a "ducati

11 Ibidem.

12 *Leggi statutarie...* libro secondo, p. 24.

13 *Relazioni dei Podestà...* "AMSI", 7, (1891), p. 282.

14 Tra i membri dei Savi del Collegio che spinsero per un'approvazione della delibera vi erano alcuni degli esponenti più prestigiosi della politica veneziana di quel periodo: Nicolò Contarini, Battista Nani, Vincenzo Gussoni.

15 ASV, Senato Marc, f. 255, 13 febbraio 1627.

settantacincue al mese per cadauno " dai 45 che prendevano; al Podestà e Capitano *"siano assegnati, oltre li Ducati cinquanta che al presente gode, e l'utilità, che legitimamente gli spettano altri ducati settanta, sicchè in tutto siano ducati cento e venti al mese"*.¹⁶ E questo con la speranza che i provvedimenti presi potessero servire - come recitava la delibera - *"nel ridurre il Reggimento medesimo a maggior decoro, e più proportionato alla dignità della carica, che è pur grande e con qualche riforma etiamdio d'abusi mal sentiti da sudditi"*.¹⁷

Ma sostanzialmente i problemi restavano tali: la piccola nobiltà delle podesterie minori in combutta con i pubblici ufficiali di nomina locale, continuavano a persistere in un atteggiamento per niente remissivo, tanto che, forse in un eccesso di sconforto, un anonimo rettore, a Capodistria intorno agli anni trenta del '600, doveva ammettere sconsolato nella sua relazione che *"il Reggimento di Capo d'Istria mai possi levar gli abusi né apportervi i propri rimedi, ma che vi sia necesaria la mano regia di Vostra Serenità per redimere et sollevare quella povere Comunità che certo ne tengono bisogno"*.¹⁸

In effetti era intervenuto financo il Consiglio dei X, e in più riprese. Il primo dicembre 1618 veniva affermato, di concerto col Senato della Repubblica, che l'autorità del Magistrato di Capodistria si doveva intendere estesa anche ai rettori minori della Provincia, e nel caso *"d'estorsioni o altre cose rilevanti, chè fossero commesse da quei Rettori, doverete venire alla formazione del processo, per inviarlo poi di qui, oppure scrivere alli Capi del Consiglio Nostro di X, acciochè ne facciano quel riflesso che loro parerà conveniente"*.¹⁹

Ed è una prassi, questa di intervenire duramente nei confronti dei podestà minori della provincia istriana, che si accentuerà fortemente negli anni trenta del Seicento.

Veniva ribadita continuamente la facoltà del Magistrato di Capodistria di comminare pene salatissime fino a 500 ducati ai colpevoli di inadempienze procedurali e scorrettezze amministrative.

Il 16 maggio 1625, ancora il Consiglio dei Dieci intervenne per consentire al Podestà e Capitano di Capodistria di processare il Podestà di Dignano Iseppo Balbi; il 26 marzo 1630 il Magistrato comminò l'ammenda di 500 ducati al Podestà di Isola, Cattarin Fero; la stessa cosa avvenne il 18 settembre 1632 nei confronti di Gabriel Lippomano, Podestà di Buie, ed il successivo 13 luglio 1633 contro Alvise Lombardo, Capitano di Cherso e Ossero.²⁰

16 *Leggi statutarie...* libro secondo, p. 61.

17 *Ibidem*.

18 *Relazioni dei Podestà...* "AMSI", 7, (1891), p. 313.

19 *Leggi statutarie...* libro secondo, p. 19.

20 *Leggi, decreti e terminationi del Ser.mo Maggiore Consiglio, dell'Ecc.mo Pregadi, dell'Ecc.mo Consiglio dei X e de pubblici rappresentanti, con la publica approvatione, concernenti il buon governo dell'Istria, e stampati per commando dell'Illustrissimo Eccellentissimo Signor Valerio*

Le accuse per tutti erano le solite, le stesse che metteranno nei guai nel marzo 1634 il Podestà di Montona: l'inosservanza dell'obbligo di demandare al Magistrato di Capodistria gli appelli delle sentenze promulgate in prima istanza. Un concetto questo che Venezia sarà costretta a ribadire per l'ennesima volta.

Una ducale del 21 marzo rispose alle proteste del Podestà e Capitano di Capodistria confermando che le accuse contro il "Podestà di Montona (che) *ha ricusato d'obbedire alli suffragi di codesto Reggimento a favor di Michiel Crevatin*"²¹ erano più che sacrosante. Tanto che anche il Senato si affrettò a mandare una missiva in quel di Montona in cui risolutamente si obbligava il Podestà ad "*obbedire alle lettere d'appellatione date dal Reggimento di Capo d'Istria a Michiel Crevatin suddetto e osservare il medesimo, anco in avvenire*".²²

Ma si accentuò altresì il potere effettivo del Podestà e Capitano di Capodistria che, già agli inizi del XVII secolo, accentrava in sé le funzioni di vero comando politico dell'intera penisola. Ce lo conferma un episodio gravissimo di ribellione avvenuto a Pinguento nel settembre del 1615, in cui il Senato della Repubblica intervenne per reprimere le "*insolenze et tumultuose conventicole seguite in quella terra, le quali (...) si possono propriamente dir seditioni, fomentate et accresciute da Marc'Antonio dal Seno, uno de giudici della medesima Comunità*".²³ In questo caso Venezia sanciva l'autorità del Reggimento di Capodistria ed istruiva il Podestà e Capitano ad agire "*cautamente e senza strepito devenire alla ritenzione di tre o quattro dei più colpevoli*"; gli ordinava poi di convocare il Consiglio dei cittadini di Pinguento e dichiarare il dispiacere del Senato per quanto avvenuto e la "*buona disposizione verso i sudditi ossequienti*" ma ribadiva in maniera dura e definitiva la facoltà d'intervento esterno perché "*essendo il Reggimento di Capodistria superiore a tutti li Rappresentanti nostri in quella Provincia, debbano anco nell'avvenire in simili occorrenze essequir il medesimo*".²⁴

Insomma emerge chiaramente qual'era la vera funzione del Magistrato istituito a Capodistria nel 1584: un potente strumento di controllo nelle mani della Serenissima che, all'interno di una precisa strategia tesa a fare dell'Istria una realtà omogenea con poteri fortemente accentrati, sminuiva l'autorità dei rettori minori (sempre più pressati dagli obblighi amministrativi e perseguiti nelle loro malefatte) e annullava, di fatto anche quei pochi margini di autonomia rimasti alle realtà cittadine periferiche.

Da Riva, *Podestà e Capitano di Capodistria, con il beneplacito dell'Ecc.mo Senato*, s.l., 1633, libro primo, pp. 19 segg.

21 Ibidem, p. 22.

22 Ibidem, p. 23.

23 *Senato Secreti, Gose dell'Istria*, vol. 105, 5 settembre 1615, "AMSI", 6, (1890), pp. 373-374.

24 Ibidem.

In effetti le reazioni a livello locale non erano state, almeno all'inizio, troppo positive nei confronti delle riforma.

Di questo dovevano essere ben coscienti gli stessi amministratori inviati in Istria a reggere la nuova magistratura: in una lettera del 1625 al Senato veneziano, in cui insisteva gli fossero ribadite le prerogative già previste contro i rettori ribelli, il Podestà e Capitano di Capodistria Marco Valier, scriveva che immediatamente dopo l'approvazione della delibera d'istituzione del "Magistrato" vi era stata una violenta reazione delle Comunità di Pinguente, Montona, Pirano e Muggia: avevano animosamente protestato perché il potere di fatto concentrato nelle mani dalla nuova magistratura sarebbe stato notevole e sproporzionato e affermavano che *"era stato fondato non un Sindacato ma una Monarchia"*.²⁵

La preoccupazione era giustificata: superata la fase per così dire di rodaggio, dagli anni trenta del '600 il potere e l'autorità del Magistrato si estese e travalicò le competenze specifiche che inizialmente si limitavano a giudicare in appello le sentenze di prima istanza: il 25 luglio 1636 il Senato ordinò al Capitano di Raspo massima autorità militare dell'Istria veneta, di consegnare contabilità e scritture al Podestà e Capitano di Capodistria che avrebbe avuto ora *"tutti i mandati che prima erano a lui affidati"*,²⁶ con altro decreto del Senato veneziano il 13 dicembre 1636 si impose al Podestà e Capitano di Capodistria di controllare strettamente il comportamento dei rettori minori della penisola e d'informarsi *"se in tutti i luoghi della Provincia ove sono destinati Rettori, questi si trovino al loro posto o no, ed avverta il Senato se alcuno è assente e da quanto tempo, onde si possa venire alle proprie risoluzioni"*.²⁷

Di più, con la delibera - già ricordata - del 18 maggio 1636, si eliminava per il Rettore di Capodistria e i Consiglieri la contumacia che tradizionalmente impediva ad amministratori e pubblici ufficiali l'immediata rielezione alle cariche. E ancora, nel 1651, si incaricò il Magistrato di far eseguire puntualmente *"in cadaun loco della Provincia si de Rappresentanti, come de Feudatari"* i decreti che il Sindaco Inquisitore Gerolamo Bragadin aveva emanato dopo la sua visita in Istria riguardanti la buona amministrazione *"de Fontaci, Scole, Comunità, Monti, Cernide, Cavallaria, Militie, Monitioni"* e che erano stati fatti stampare immediatamente *"con l'Autorità dell'Eccellentissimo Senato"*.²⁸

Per le Comunità istriane e per i pubblici ufficiali incaricati di particolari mansioni, ad esempio, si prevedevano pesanti limitazioni persino riguardo ai diversi atti della normale amministrazione cittadina: nella gestione del Fondaco innanzitutto, oppure nei confronti delle registrazioni notarili di *"testamenti e codicilli"*,

25 *Leggi statutarie...* libro secondo, p. 35.

26 *Senato Mare, Cose dell'Istria, r. 94, 25 luglio 1636, "AMSI", 14, (1898), p. 311.*

27 *Ibidem*, pp. 316-317.

28 *Leggi, decreti e terminationi...*, libro secondo, p. 10.

nella politica dei dazi o del commercio locale o ancora nelle spese straordinarie di *"Sindici, Giudici o Deputati di cadaun luogo della Provincia"* e finalmente nel campo della giustizia civile, dal momento che non si potevano più concedere appello alle sentenze inferiori alle venticinque lire *"se prima non saranno fatti gli effettivi depositi di capitale e spese nelle cancellerie de luochi dove saranno nate le sentenze"*.²⁹

Veniva così a compimento una politica complessiva della Serenissima nei confronti dell'Istria, avviata nell'ultimo scorcio del '500 con l'intento di approntare una riorganizzazione politico-amministrativa dell'intera penisola, dandole una più organica struttura provinciale, dotandola di un Tribunale d'appello che assumerà sempre più funzioni di controllo e coordinamento politico ed elevando Capodistria, che diventa ora indiscutibilmente il centro effettivo della vita istituzionale di tutto il territorio istriano, ad unico e vero capoluogo provinciale.

²⁹ Ibidem, p. 11.